

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, PREARO, ARMANI, PUCCI ERNESTO,
RINALDI, CASTELLUCCI, ZUGNO**

Presentata il 26 luglio 1963

Modifica della legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che si sottopone al vostro esame si prefigge lo scopo di eliminare il verificarsi di inconvenienti che potrebbero insorgere nell'espletamento delle pratiche per l'esame chimico-batteriologico dell'acqua per usi domestici ed il parere igienico-sanitario relativamente alle costruzioni di fabbricati rurali destinati ad abitazione, considerati nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

È noto che la legge 8 novembre 1956, n. 1300, nel fissare i principi in base ai quali deve essere emesso il parere igienico-sanitario per i progetti di opere per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e per la costruzione di case o di borgate rurali, fa esplicito richiamo alle norme per la bonifica integrale contenuta nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ed è proprio in riferimento alle possibilità di costruire borgate rurali in applicazione dell'articolo 43 del regio decreto n. 215 del 1933 che la suddetta legge 8 novembre 1956, n. 1300, devolve la competenza ad emettere il parere in oggetto rispettivamente al medico provinciale od al Consiglio provinciale di sanità a seconda che l'importo dei progetti

non superi i 50 milioni o che sia compreso tra 50 e 150 milioni specificando, altresì, che nel caso in cui i progetti stessi superino i 150 milioni ovvero interessino più province deve essere udito il Consiglio Superiore di sanità.

È evidente, quindi, che la procedura suddetta, che trova fondamento e giustificazione nella entità delle opere per la bonifica integrale a cui si provvede per scopi di pubblico interesse, non possa applicarsi per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori diretti che abbiano ottenuto i relativi sussidi a norma della legge 2 giugno 1961, n. 454, soprattutto nella nuova visione degli aiuti alle singole aziende il cui confronto tra il numero di oggi e quello in base alla concessione della legge del 1933 non si può neppure considerare tanta è la sproporzione.

Si deve rilevare, inoltre, che mentre le pratiche relative al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, da istruirsi dal medico provinciale per il parere igienico-sanitario sono contenute in numero molto limitato, di gran lunga superiore è il numero di quelle che interessano i proprietari, i piccoli enfiteuti

ed i coltivatori diretti che, in virtù del richiamato articolo 10 della legge per lo sviluppo dell'agricoltura, procedono alla costruzione di abitazioni rurali.

Naturalmente nella situazione attuale, per il parere igienico-sanitario e per l'esame chimico-batteriologico dell'acqua potabile, si sono dovuti riscontrare seri inconvenienti dovuti a prevedibili ritardi nell'espletamento delle relative pratiche, dovendo il medico provinciale provvedere agli accertamenti inerenti ai fabbricati rurali da costruirsi su tutto il territorio della provincia; praticamente è

un'altra difficoltà frapposta all'esecuzione degli edifici rurali che hanno ancora bisogno di essere accelerati al massimo.

È necessario pertanto che agli incumbenti per le garanzie igienico-sanitarie per le case rurali dei coltivatori diretti di costruirsi a norma della citata legge 2 giugno 1961, n. 544, provveda l'ufficiale sanitario, comunale e consorziale, competente per territorio.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni esposte, riteniamo che la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame trovi la meritata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, considerati nella legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché le condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere dell'ufficiale sanitario, comunale o consorziale, competente per territorio.